



COMUNE DI VILLANTERIO

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28 del 12-03-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Nell'anno duemilaventicinque, il giorno dodici del mese di Marzo, alle ore 11:35, nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale regolarmente convocata nei modi di legge (Assessore Paola Testa presente on-line).

Su numero 5 componenti risultano

Componenti	Referenza	Presente	Assente
POMA GIANLUIGI	Sindaco	X	
TESTA PAOLA	Vicesindaco	X	
SAVOIA GIUSEPPE	Assessore	X	
MUTTI JACOPO	Assessore	X	
AMAL CHERKAOUI KADIRI	Assessore	X	
		5	0

Assiste il Segretario Comunale IVANO COSIMO EPIFANI.

Il sig. GIANLUIGI POMA - Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI

- la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, che, all’art. 1, comma 17, ha stabilito che “*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3. 1. 13) che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della L. n. 190 del 2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse e che, a tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) con deliberazione n. 24 del 9.3.2023 di aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2023/2025;
- Dato atto che, come previsto dall’ANAC, in assenza di fatti corruttivi nell’ultimo anno e in mancanza di una riorganizzazione del personale, i Comuni minori possono confermare il P.T.P.C.T già adottato;
- la delibera di giunta n. 11 del 12.2.2025 con cui il Comune di Villanterio ha approvato il P.I.A.O. 2025/2027
- l’art. 16 del D. Lgs 36/2023;
- art. 83 bis, comma 3, D.Lgs 159/2011;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 17.12.2024 è stato approvato, il “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027”;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 17.12.2024 è stato approvato, il “Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2025/2027”;

CONSIDERATO che questo Comune deve approvare il Patto di Integrità che costituisce uno degli strumenti più significativi per prevenire la corruzione nell’ambito dell’affidamento dei contratti pubblici, consistendo in un accordo tra l’Amministrazione Pubblica e i concorrenti alle gare per l’aggiudicazione di pubblici contratti, con previsione di diritti e obblighi in forza dei quali nessuna delle parti contraenti pagherà, offrirà, domanderà o accetterà indebite utilità, o si accorderà con gli altri concorrenti per ottenere il contratto o in fase successiva all’aggiudicazione mentre lo porta a termine;

VALUTATO opportuno pertanto approvare, il documento allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto, recante lo schema di “Patto di integrità”, quale strumento per potenziare il contrasto alla illegalità;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che non è stato richiesto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, del comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Con voti unanimi e favorevoli resi a seguito di appello nominale nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo e, per l'effetto:

1. di **APPROVARE** il documento recante “Patto di integrità”, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **STABILIRE** che il “Patto di integrità” sia obbligatoriamente sottoscritto da ciascun partecipante alla procedura di affidamento del contratto pubblico e che l’espressa accettazione dello stesso costituisca condizione di ammissione alla procedura stessa di affidamento: tale condizione deve essere espressamente prevista nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere d’invito;
3. di **DISPORRE** che il “Patto di integrità” si applichi alle procedure di affidamento per importi superiori ad € 40.000,00, i cui avvisi, bandi o lettere d’invito sono adottati dopo che la presente deliberazione è divenuta efficace, mentre con riferimento all’adesione a convenzioni quadro da parte del fornitore potrà essere richiesta la sottoscrizione del “patto di integrità” al momento di emissione dell’ordinativo di fornitura;
4. di **DARE MANDATO** all’ufficio competente di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Responsabili di Servizio Titolari di Incarichi ad Elevata Qualificazione ai fini della sua applicazione;
5. di **DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
GIANLUIGI POMA

L'Assessore Anziano
PAOLA TESTA

Il Segretario Comunale
IVANO COSIMO EPIFANI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82 del 2005

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Segretario Comunale
IVANO COSIMO EPIFANI

Comune di Villanterio

Provincia Pavia

OGGETTO: APPROVAZIONE PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del AMMINISTRATIVO ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica.

Eventuali note:

Villanterio, li 12-03-2025

Il responsabile
QUARONI LUCIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005

COMUNE DI _____

Provincia di PAVIA

PATTO DI INTEGRITA' ALLEGATO AL CONTRATTO

REP. _____ DEL _____

Oggetto: _____.

Articolo 1 – Il presente Patto d'integrità obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d'impresе, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Articolo 2 – Il presente Patto d'integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante.

Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto, in qualunque forma questo venga sottoscritto.

In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente patto.

Articolo 3 – L'appaltatore:

1. Dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;

2. Dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e si impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere

9. Acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a scarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;

10. Inserisce la clausole di integrità ed anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;

11. Comunica tempestivamente alla Prefettura ed all'Autorità giudiziaria tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.. La risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p..

Articolo 4 – La stazione appaltante:

1. Rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

2. Avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del

2. L'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;

3. La risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;

4. L'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

5. La responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10 % del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

6. L'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto.

7. La segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 6 – Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara, e in caso di aggiudicazione, sino al completamento a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

Comune di _____ –

L'Appaltatore – _____ – _____

Il Segretario Comunale – _____